

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3437

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELILLI, TORTO, BITONCI, UBALDO PAGANO, PELLA, SCHULLIAN,  
TRANCASSINI, DEL BARBA, PETTARIN, FASSINA**

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere

*Presentata l'11 gennaio 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni le Camere hanno subito una progressiva erosione dei tempi per l'esame parlamentare del disegno di legge del bilancio dello Stato. Tale processo ha raggiunto il proprio culmine nell'ultimo biennio, allorquando il ramo del Parlamento che ha discusso il provvedimento in seconda lettura (in un caso il Senato della Repubblica, in un altro caso la Camera dei deputati) non ha apportato modifiche al testo approvato dall'altra Camera al fine di consentirne l'approvazione entro la fine dell'anno finanziario, evitando in tal modo la conseguente necessità dell'esercizio provvisorio.

Si tratta di un processo involutivo i cui primi segnali si erano manifestati già dall'entrata in vigore della legge 31 dicembre

2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, che, nell'abrogare la precedente legge 5 agosto 1978, n. 468, aveva fissato un nuovo termine per la presentazione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità alle Camere, portandolo dal 30 settembre al 15 ottobre di ogni anno. Tale processo ha subito una decisa accelerazione a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2016, n. 163, che, nel quadro dell'integrazione dei contenuti dei disegni di legge di stabilità e del bilancio dello Stato in un unico provvedimento, secondo quanto prescritto dall'articolo 15 della legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, da un lato ha differito dal 20 al 27 settembre il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia

e finanza, dall'altro lato ha differito dal 15 al 20 ottobre il termine per la presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato. In questo quadro, accanto al differimento dei termini legislativi sopra richiamati si è verificato in via di fatto un costante e crescente ritardo da parte del Governo nella trasmissione del disegno di legge del bilancio dello Stato rispetto ai termini previsti dalla legge. In particolare, il ritardo è stato pari a nove giorni nel 2016 e nel 2017, a undici giorni nel 2018, a tredici giorni nel 2019, a ventinove giorni nel 2020 e a ventidue giorni nel 2021. È stato così progressivamente eroso, e quasi completamente annullato negli ultimi due anni, il tempo ordinariamente dedicato all'esame parlamentare del disegno di legge del Governo in seconda lettura, senza che fosse fornita alle Camere una tempestiva e adeguata informazione circa le motivazioni della tardiva presentazione.

Per ovviare a tale situazione, l'articolo 1 della presente proposta di legge apporta modifiche puntuali alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica. In primo luogo, viene reintrodotta il termine del 20 settembre, vigente prima della legge 4 agosto 2016, n. 163, per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, potendosi ritenere che a tale data siano sufficientemente consolidati i dati macroeconomici e di finanza pubblica forniti dall'Istituto nazionale di statistica, su cui si fonda la Nota medesima. In secondo luogo, anche in considerazione del

ripristinato termine del 20 settembre, il termine per la presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato viene anticipato al 10 ottobre, una data che risulta, da un lato, coerente con il termine del 15 ottobre, previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, per la presentazione del progetto di Documento programmatico di bilancio alla Commissione europea e all'Eurogruppo, e, dall'altro, rispondente all'esigenza di garantire un tempo adeguato per l'esame parlamentare del disegno di legge del bilancio dello Stato, tenuto conto del tempo necessario per lo svolgimento dell'attività conoscitiva dinanzi alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento in sede congiunta. Inoltre, allo scopo di assicurare il necessario coinvolgimento delle Camere si prevede che, in caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato entro il termine del 10 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisca tempestivamente all'Assemblea di ciascun ramo del Parlamento sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni.

Infine, l'articolo 2 della presente proposta di legge dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine di assicurare che la nuova disciplina entri in vigore prima dell'avvio della prossima sessione di bilancio.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge  
31 dicembre 2009, n. 196)*

1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) alla lettera *b)*, le parole: « 27 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 settembre »;

2) alla lettera *d)*, le parole: « 20 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 10 ottobre »;

*b)* dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* In caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato entro il termine di cui al comma 2, lettera *d)*, il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce tempestivamente alle Camere sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine medesimo, fornendo al riguardo adeguate informazioni ».

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



\*18PDL0172400\*